

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PROVVIDENZE PER DANNI SUBITI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI ¹

Art. 1 – Norme Generali

Inarcassa concede provvidenze per danni subiti in caso di calamità naturali, come tali riconosciute con apposite ordinanze governative o provvedimenti equivalenti, nei limiti dello stanziamento deliberato per ogni singolo evento dal Consiglio di Amministrazione, a valere sul fondo di accantonamento per interventi straordinari posto in bilancio.

Art. 2 - Soggetti beneficiari

Possono presentare istanza gli architetti ed ingegneri iscritti ad Inarcassa alla data dell'evento calamitoso e in regola con tutti gli adempimenti previsti dalla procedura vigente per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva alla data di presentazione della domanda, che siano:

- residenti o con studio professionale nei territori interessati dalle ordinanze;
- proprietari, o comproprietari di immobili adibiti a studio professionale o ad uso promiscuo (studio professionale e residenza) danneggiati dall'evento calamitoso;
- titolari di studi professionali che abbiano subito danni ai beni strumentali.

Art. 3 - Contributi Erogabili

Per i danni subiti a causa della calamità naturale i soggetti beneficiari possono accedere alle seguenti tipologie di contributo, nei limiti di importo e con le modalità stabilite con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione:

- a) contributo a fondo perduto;
- b) contributo reversibile e non gravoso di interessi.

Art. 4 - Spese Ammissibili

4.1 - Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui all'art. 3.1 (contributo a fondo perduto) sono ritenute ammissibili le spese sostenute al netto dell'IVA relative a:

- lavori di ristrutturazione per danni all'immobile;
- danneggiamenti ai beni strumentali e arredi;
- trasloco in altro studio per coloro che esercitavano l'attività professionale in un immobile dichiarato inagibile dalle autorità competenti;
- sistemazione provvisoria dello studio professionale in presenza di regolare contratto di locazione registrato.

4.2 - Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui all'art. 3.2 è sufficiente dimostrare di aver subito danneggiamenti allo studio professionale di cui si è proprietari/titolari tali da impedire il regolare svolgimento della professione, ovvero dimostrare la proprietà/comproprietà dell'immobile danneggiato e la sua destinazione a studio professionale o promiscuo (studio professionale e residenza) nonché l'entità dei danni subiti dall'immobile stesso.

Per gli immobili in comproprietà deve essere indicata la percentuale di possesso e gli altri intestatari; le provvidenze previste sono assegnate in misura proporzionale alla sola quota di proprietà.

4.3 - Ai fini dell'ammissibilità delle spese e dei danni subiti dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, la documentazione di cui al successivo art. 5.

¹ Approvato dai Ministeri Vigilanti con nota prot. 36/0001611/MA004.A007 del 31 gennaio 2013.
Via Salaria, 229 - 00199 Roma • tel. 06.85274405 - fax 06.85274414 • email: segreteria.direzione@inarcassa.it
segreteria.direzione@pec.inarcassa.org

Art. 5 - Modalità di presentazione delle domande

Entro 120 giorni dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 1, i professionisti interessati devono presentare istanza di ammissione al contributo, utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica all'uopo predisposta da Inarcassa in relazione all'evento calamitoso, scaricabile e compilabile on line dal sito www.inarcassa.it, completa dei documenti nella stessa indicati.

Art. 6 - Esame delle domande

Inarcassa esaminerà le domande pervenute e delibererà, entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle istanze, gli importi concessi in base al presente regolamento e nei limiti dello stanziamento di cui all'art. 1.

Art. 7 – Liquidazione dei Contributi

Il Consiglio di Amministrazione delibererà in merito alle modalità di erogazione dei contributi compatibilmente con le finalità dei contributi stessi.

Art. 8 – cumulabilità dei contributi

I contributi di cui all'art. 3 del presente regolamento sono cumulabili tra loro e sono riconosciuti al netto di eventuali altri contributi e/o indennizzi pubblici e/o privati previsti e/o concessi per i medesimi danni.